



*Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Oristano*

C.I.G. 8995004020

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO E DISCIPLINARE DI GARA

**PROCEDURA NEGOZIATA PER
L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA
PRESSO IL PALAZZO DI GIUSTIZIA DI ORISTANO**

R.D.O. sul Me.Pa.

Autorizzato con determinazione del Direttore Generale delle risorse materiali e delle tecnologie del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi del 13 settembre 2021

Conforme alle Linee guida ANAC n. 10 “Affidamento del servizio di vigilanza privata”, approvate il 23 maggio 2018

Capo I – CARATTERISTICHE DELL'APPALTO

Art. 1 – OGGETTO

L'appalto ha per oggetto il servizio di vigilanza armata (*fissa e mobile*), riconducibile all'allegato D, Sez. III par. 3.1 del Decreto del Ministero dell'Interno n. 269/2010, da eseguirsi presso le sedi e con le modalità descritte dall'art. 3, mediante ausilio di Guardie Particolari Giurate (GPG), con piantonamento fisso diurno, gestione emergenze e custodia chiavi, vigilanza ispettiva notturna con passaggio esterno e accesso e controllo locali.

L'appalto è riservato a Istituti di Vigilanza in possesso della licenza prefettizia ex art. 134 del T.U.L.P.S., che autorizza l'esercizio dell'attività nella provincia di Oristano e il servizio deve essere svolto da personale in possesso della qualità di "Guardia Particolare Giurata".

L'appalto non è stato suddiviso in lotti funzionali o prestazionali ai fini di quanto previsto dall'art. 51, comma 1, del D.Lgs. 50 /2016, in considerazione della necessità di una regia unitaria della prestazione, al fine di garantire nel contempo la sicurezza del patrimonio immobiliare e mobiliare dell'Amministrazione giudiziaria rappresentata dagli Uffici giudiziari del Palazzo di Giustizia di Oristano.

Art. 2 – AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

Procura della Repubblica presso Il Tribunale di Oristano

Piazza Aldo Moro n. 3

Tel. 0783 792 399

prot.procura.oristano@giustiziacert.it.

RUP Graziella Manca, tel. 0783 792 325, email graziella.manca@giustizia.it

Art. 3 -MODALITA' DI SVOLGIMENTO

1. Le specifiche delle prestazioni oggetto dell'affidamento sono le seguenti:

A) Piantonamento fisso al Palazzo di Giustizia di Oristano

1. A.1 – Piantonamento fisso ingressi – Controllo accessi

Lo svolgimento del servizio di piantonamento fisso, da prevedersi per i seguenti ingressi:

- Ingresso principale Palazzo di Giustizia – Piazza Aldo Moro 3
- Ingresso laterale (accesso rampa disabili) lato Via Cagliari;

deve avvenire **dalle ore 7,00 alle ore 18,30 di tutti i giorni lavorativi dal lunedì al venerdì e dalle ore 7,00 alle ore 14,30 il sabato.**

Il servizio comprende:

- a) tenuta e custodia delle chiavi di accesso ai locali;
- b) apertura delle porte di accesso agli edifici **dalle ore 7,30**, secondo le modalità indicate dagli uffici giudiziari;
- c) presidio degli accessi (persone, cose e automezzi) con un posto di guardia in prossimità dell'accesso principale, mediante il piantonamento dei locali da parte di guardie particolari giurate armate, e attraverso il controllo dei monitor e delle immagini dell'impianto di videosorveglianza/sistema TVCC installati nel posto di guardia; controllo dell'ingresso laterale attraverso monitor ed intervento in caso di

- necessità;
- d) controllo involucri/bagagli/borsoni dei visitatori non abilitati tramite badge, attraverso l'utilizzo di metal detector e/o scanner bagagli in dotazione all'Ufficio Giudiziario; riconoscimento "a vista" del personale impiegato;
 - e) regolamentazione del flusso del pubblico, con verifica dei titoli di accesso, e nel rispetto di eventuali disposizioni emanate dagli uffici, fornendo le informazioni di massima agli utenti circa la disposizione logistica della sede e la collocazione dei diversi uffici;
 - f) consentire l'accesso dei visitatori agli uffici non aperti al pubblico (inclusi fornitori e manutentori) solamente previa autorizzazione telefonica del destinatario della visita;
 - g) inibire invece l'accesso alle strutture alle persone non autorizzate e/o persone che potrebbero turbare il funzionamento degli uffici o mettere a rischio la sicurezza del personale, richiedendo, se necessario, l'intervento delle Forze dell'Ordine;
 - h) agevolare e supportare l'accesso delle persone diversamente abili;
 - i) controllare involucri/bagagli/borsoni di visitatori, anche attraverso l'utilizzo del metal detector portatili eventualmente in dotazione alle GPG;
 - j) intervenire sugli impianti di allarme di sicurezza eventualmente installati a protezione delle strutture e avvisare il personale incaricato dagli Uffici Giudiziari, i cui nominativi saranno comunicati alla Ditta aggiudicataria;
 - k) avvisare il personale di cui al punto j) in caso di accertamento di situazioni anomale/accidentali o di pericolo (es. principi di incendio, fuga gas, perdita acqua, malfunzionamento ascensori, ecc.);
 - l) recepimento tramite "numero telefonico dedicato all'emergenza" messo a disposizione da parte della ditta aggiudicataria di eventuali segnalazioni di pericolo (es. incendio) o richieste di soccorso (es. malori, infortuni) da parte del personale degli Uffici Giudiziari e relativa gestione secondo i piani di emergenza ed evacuazione in dotazione agli uffici;
 - m) svolgimento, in caso di necessità, di compiti di addetti antincendio, primo soccorso ed evacuazione; i lavoratori devono essere in possesso degli attestati di formazione ai corsi "Antincendio per aziende a rischio medio" e "Primo soccorso per aziende in gruppo B;
 - n) avvisare le Forze dell'Ordine, all'occorrenza, per la tutela dell'incolumità e della sicurezza pubblica;
 - o) impedire, ove possibile, la sosta di veicoli nelle aree antistanti gli ingressi e negli eventuali posteggi esterni sulla viabilità pubblica, riservati in via esclusiva agli utenti specificamente autorizzati dagli Uffici Giudiziari;
 - p) consentire l'uscita e l'entrata di materiali/beni/merci di proprietà degli Uffici Giudiziari solo se debitamente autorizzati;
 - q) chiudere, a fine turno, tutti gli accessi all'edificio, sulla base delle modalità comunicate dagli uffici giudiziari;
 - r) aggiornare il "Registro giornaliero delle attività";
 - s) tenere un registro ove devono essere annotati i nominativi del personale delle ditte incaricate delle manutenzioni, con l'indicazione dell'orario di entrata ed uscita, con eventuale consegna delle chiavi per l'accesso ai locali tecnici e con avviso del personale di cui al punto j;
 - t) inserimento/disinserimento dell'allarme presso le sedi degli uffici giudiziari.

Presupposto necessario a uno svolgimento efficace delle suddette attività è l'impiego da parte dell'Operatore economico delle stesse GPG, addette in via continuativa presso la sede di servizio, in modo che - nel tempo - imparino a riconoscere il personale e l'utenza generalizzata che a vario titolo accede alle sedi degli Uffici Giudiziari.

Ulteriori attività, compatibili con il servizio, oltre a quelle sopra elencate, potranno essere

svolte su richiesta scritta degli Uffici Giudiziari, in relazione alle diverse esigenze delle sedi di svolgimento del servizio.

Nel servizio, oltre alla vigilanza armata, sono compresi specifici interventi gestionali. In particolare, il personale preposto procederà:

- nel corso della giornata (durante l'orario del servizio):
 - all'assidua sorveglianza degli accessi carrai che devono essere sempre chiusi e aperti solo per l'ingresso e l'uscita di auto di servizio, previamente riconosciute, con esclusione del passaggio di pedoni e/o di merci, salvo specifica autorizzazione del Procuratore della Repubblica;
 - al controllo dell'afflusso del pubblico, con richiesta dei motivi per cui si accede al Palazzo e respingimento di chi vuole entrare per ragioni estranee all'amministrazione della giustizia, osservando scrupolosamente le istruzioni impartite in ordine al divieto di accesso di persone indesiderabili;
 - fuori dell'orario di servizio del personale degli uffici giudiziari, a richiedere a chi voglia accedere nel palazzo l'ufficio o la persona che intende raggiungere e, prima di consentire l'accesso, a contattare telefonicamente l'ufficio o la persona indicata per avere conferma sulla legittimità dell'accesso medesimo;
- al momento della cessazione del servizio (ore 18.30 – sabato ore 14.30):
 - al controllo di tutti i locali all'interno del palazzo, compresi gli archivi, onde individuare la presenza di eventuali fonti di rischio (principi di incendio o di allagamenti, presenza di soggetti estranei ai servizi);
 - ove siano rilevate anomalie, all'accertamento delle ragioni, con successiva redazione di apposito rapporto, da consegnare al competente ufficio e, in copia agli uffici giudiziari;

1.A.2 – Piantonamento fisso ai piani

Lo svolgimento del servizio di piantonamento fisso ai piani, da prevedersi:

- al Piano Secondo - ingresso ala destra Procura (Procuratore della Repubblica)
- al Piano Terzo – ingresso ala destra Tribunale (Presidenza del Tribunale);

deve avvenire **dalle ore 8,00 alle ore 14,00** dal lunedì al sabato.

Il servizio comprende:

- a) presidio degli accessi e regolamentazione del flusso del pubblico, con verifica dei titoli di accesso, e nel rispetto di eventuali disposizioni emanate dai capi degli uffici, fornendo le informazioni di minima agli utenti circa la disposizione logistica della sede e la collocazione dei diversi uffici;
- b) consentire l'accesso dei visitatori, compresi manutentori e fornitori, agli uffici dei magistrati e ad eventuali altre aree non aperte al pubblico solamente previa autorizzazione telefonica del destinatario della visita;
- c) inibire l'accesso alle strutture alle persone non autorizzate e/o persone che potrebbero turbare il funzionamento degli uffici o mettere a rischio la sicurezza del personale, richiedendo, se necessario, l'intervento delle Forze dell'Ordine;

Ulteriori attività, compatibili con il servizio, potranno essere svolte su richiesta degli uffici giudiziari, in relazione alle diverse esigenze.

B) Vigilanza con passaggio esterno e con accesso e controllo ai locali del Palazzo di Giustizia – coefficiente rischio medio-basso

Il servizio di vigilanza mobile, pronto intervento e controllo – verifica - chiusura dovrà essere attivato con riguardo ai locali del Palazzo di giustizia – Piazza Aldo Moro n. 3, ed essere svolto in orario notturno, ogni giorno della settimana, attraverso un accesso nella fascia oraria 22.00 -

6.00;

Nell'espletamento del servizio il personale preposto dovrà assicurare in ogni caso che tutti gli accessi esterni siano chiusi e che sia impedita l'intrusione di persone e/o cose, dovrà trascrivere su apposito registro le eventuali anomalie e guasti riscontrati ed inoltrare apposita e tempestiva segnalazione agli Uffici competenti, secondo le indicazioni che verranno fornite dalla stazione appaltante.

L'Istituto di Vigilanza (appaltatore) dovrà essere dotato di una Centrale Operativa che dovrà essere attiva ogni giorno dell'anno, 24 ore su 24.

C) Servizio di televigilanza – telesorveglianza e pronto intervento su allarme

Si intendono:

- il servizio di controllo a distanza del Palazzo di Giustizia da svolgersi nelle giornate festive e la domenica, e, nei giorni lavorativi, al di fuori dagli orari di piantonamento fisso da parte delle GPG;
- il servizio di controllo da remoto dei sistemi di allarme e pronto intervento in caso di segnalazione.

Durante gli orari di chiusura del Palazzo di Giustizia (dalle ore 18,30 alle ore 7,00 del giorno successivo - dalle ore 14,30 del sabato alle ore 7,00 del lunedì successivo) e nei giorni festivi, tutti i comandi e le visualizzazioni dovranno essere remotizzati presso la Centrale Operativa dell'aggiudicatario attraverso il collegamento dei terminali del sistema TVCC e di controllo degli impianti, a mezzo di linee comunicazione telematiche, **da realizzarsi a cura e spese dell'aggiudicatario**, al fine di consentire la ricezione delle immagini e degli allarmi degli impianti di sicurezza, nonché al fine di attivare da remoto i comandi relativi alla sicurezza (apertura e chiusura porte, gestione allarmi, etc.) Il servizio dovrà svolgersi con le modalità di cui al D.M. 269/2010, Allegato D, sez.III, 3d e 3e.

Il servizio di pronto intervento su allarme dovrà essere garantito dall'aggiudicatario ogni giorno dell'anno, h 24. Il servizio deve esser finalizzato alla salvaguardia patrimoniale e strutturale dei fabbricati, nonché alla sicurezza delle persone fisiche in esse operanti. L'aggiudicatario dovrà assicurare un servizio di pronto intervento svolto da GPG a seguito di segnalazioni di allarme, anche per incendi, e/o emergenze di qualunque genere pervenute nella centrale operativa. Nel caso di incendio e simili, anche se non segnalati dai relativi sistemi di allarme, l'aggiudicatario dovrà garantire, oltre alla presenza di almeno una GPG in funzione ispettiva, avviso tempestivo ai Vigili del Fuoco.

2. Comunicazione e verifiche di conformità

E' fatto obbligo all'Istituto di Vigilanza di comunicare tempestivamente al referente della Procura della Repubblica e comunque, entro le successive 24 ore, qualsiasi anomalia che si dovesse verificare nell'espletamento del servizio (furti, danneggiamenti, intrusioni, guasti, ai sistemi ed apparati di sicurezza, etc); la comunicazione dovrà essere effettuata per iscritto, tramite email ovvero con nota consegnata *brevi manu*.

3. Attività richieste, risorse umane e orari di servizio

Il servizio dovrà essere assicurato presso il Palazzo di Giustizia di Oristano, esclusivamente da Guardie particolari giurate dell'Istituto di Vigilanza, che dovranno essere in uniforme, armate, munite di regolare porto d'armi, di apposita tessera di identificazione attestante la qualifica con

fotografia e che dovranno svolgere i loro compiti rigorosamente in conformità alle norme del presente capitolato, nonché alle specifiche direttive che potranno essere impartite di volta in volta dal direttore dell'esecuzione presso le singole strutture interessate al servizio.

Le modalità operative dei servizi

I servizi dovranno essere espletati tramite impiego di personale qualificato ed idoneo a svolgere le relative funzioni, che dovrà godere della fiducia dell'Amministrazione ed i cui nominativi dovranno essere preventivamente comunicati.

Il personale adibito ai servizi è tenuto ad un comportamento improntato alla massima educazione e correttezza, nonché ad agire, in ogni occasione, con la diligenza professionale che il caso richiede. L'Appaltatore dovrà richiamare l'attenzione sull'obbligo, per tutti i dipendenti, di osservare in modo scrupoloso il segreto su tutto quanto dovesse venire a loro conoscenza in occasione dell'attività operativa.

Durante il servizio di piantonamento fisso, le G.P.G non potranno allontanarsi dall'edificio e/o dalla postazione loro assegnata.

Inoltre l'Operatore economico dovrà istruire il proprio personale affinché si attenga alle seguenti disposizioni:

1. provveda alla riconsegna di cose, indipendentemente dal valore e dallo stato, che dovesse rinvenire nel corso dell'espletamento del servizio;
2. rifiuti qualsiasi compenso o regalia;
3. si adegui tassativamente alle disposizioni impartite dal referente dell'Amministrazione ed al rispetto delle norme di cui all'art. 20 del D.lsg n. 81/2008;
4. comunichi immediatamente al Responsabile della Sicurezza qualunque evento accidentale (es. danni non intenzionali), anomalia, ovvero criticità che dovessero verificarsi durante l'espletamento del servizio.

3.1 - Servizio di piantonamento fisso – Palazzo di Giustizia

Nella Tabella sottostante si riportano gli orari del servizio di piantonamento fisso diurno ed il monte ore biennale previsto in base alle esigenze rilevate.

Articolazione giornaliera del servizio di presidio (esclusi festivi)				
Sede di ORISTANO- PALAZZO DI GIUSTIZIA				
Lunedì /venerdì	dalle ore	alle ore	n. ore	postazione
GPG 1	7,00	14,30	7,50	INGRESSO PRINCIPALE E INGRESSO RAMPA
GPG 2	7,00	14,30	7,50	INGRESSO PRINCIPALE E INGRESSO RAMPA
GPG 3	14,30	18,30	4,00	INGRESSO PRINCIPALE E INGRESSO RAMPA
GPG 4	8,30	15,30	7,00	INGRESSO PRINCIPALE - SCANNER BAGAGLI
GPG 5	8,30	15,30	7,00	INGRESSO PRINCIPALE -SCANNER BAGAGLI
GPG 6	8,00	14,00	6,00	INGRESSO ALA DESTRA 2° PIANO (PROCURA)
GPG 7	8,00	14,00	6,00	INGRESSO ALA DESTRA 3°PIANO (TRIBUNALE)
Ore giornaliere (lun/ven)			45,00	

Sabato	dalle ore	alle ore	n. ore	postazione
GPG 1	7,00	14,30	7,50	INGRESSO PRINCIPALE E INGRESSO RAMPA
GPG 2	7,00	14,30	7,50	INGRESSO PRINCIPALE E INGRESSO RAMPA
GPG 3	8,30	14,30	6,00	INGRESSO PRINCIPALE - SCANNER BAGAGLI
GPG 4	8,30	14,30	6,00	INGRESSO PRINCIPALE - SCANNER BAGAGLI
GPG 5	8,00	14,00	6,00	INGRESSO ALA DESTRA 3° PIANO (TRIBUNALE)
GPG 6	8,00	14,00	6,00	INGRESSO ALA DESTRA 2° PIANO (PROCURA)
Ore giornaliera (sab)			39	
totale ORE SETTIMANALI			264	
totale ORE biennio			26646	

Il numero dei giorni indicato nella Tabella corrisponde al numero effettivo di giornate lavorative per ventiquattro mesi (dal 1/01/2022 al 31/12/2023):

ore lavorative anno 2022: 13368;

ore lavorative anno 2023. 13278.

L'impresa aggiudicataria del servizio è obbligata a fornire le prestazioni eventualmente richieste dall'Amministrazione Giudiziaria anche oltre l'orario di servizio giornaliero previsto; le suindicate prestazioni saranno compensate, previo accordo tra le parti.

Le disposizioni relative alla modalità di espletamento del servizio contenute nel presente Capitolato possono essere modificate esclusivamente su richiesta del Procuratore della Repubblica che, in caso di necessità e/o urgenza, potrà anticiparla anche verbalmente, tramite il Referente nominato dall'ufficio.

Al fine di controllare l'effettivo orario svolto dalle GPG, dovrà essere tenuto il già citato "Registro giornaliero delle attività".

3.2 – Servizio ispettivo con ingresso nell'edificio

Nella Tabella sottostante si riporta la previsione settimanale del servizio ispettivo notturno, oltre al numero complessivo di ispezioni previste nel triennio.

Numero settimanale ispezioni	
<i>Numero GPG impiegate per ogni ispezioni</i>	1
Numero ispezioni per notte (22.00 -6.00) dal lunedì alla domenica	1
Numero totale ispezioni anno 2022	365
Numero totale ispezioni ano 2023	365
NUMERO TOTALE ISPEZIONI NEL BIENNIO	730

Al fine di controllare l'effettivo servizio svolto dalle GPG, gli accessi dovranno essere rendicontati attraverso l'utilizzo di sistemi automatici di rilevazione degli ingressi.

3.3. Televigilanza – Telesorveglianza e pronto intervento in caso di segnalazione di allarme e gestione delle emergenze

Il personale deve essere costantemente collegato con la Centrale Operativa ed essere in grado di utilizzare le apparecchiature tecnologiche di controllo, delle quali deve segnalare immediatamente all'Istituto di Vigilanza ogni guasto o malfunzionamento, affinché si possa procedere tempestivamente al ripristino della loro funzionalità e si possa sopperire, comunque, alle carenze tecnologiche con idonee misure di prevenzione.

In caso di segnalazione alla Centrale operativa di situazioni che richiedano accesso *in loco*, la GPG dovrà intervenire entro quindici minuti dalla ricezione della segnalazione (periodo di tempo intercorrente dal momento in cui l'Operatore economico riceve la richiesta di intervento al momento in cui un addetto raggiunge la zona o l'area in cui è richiesto l'intervento). Se necessario, la GPG dovrà fornire immediata comunicazione alle autorità competenti (Carabinieri, Polizia di Stato, Polizia Municipale e Vigili del Fuoco), previa verifica ed attualità dell'allarme.

Tali interventi devono essere garantiti 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno e consistono nell'accesso all'edificio e almeno nella successiva verifica dell'integrità degli infissi esterni (porte e finestre), delle serrature, delle telecamere esterne ove esistenti nonché ogni altra opportuna attività di controllo.

In ogni caso di allarme, la GPG, dopo le preliminari attività di controllo individua, anche accedendo a vani tecnici, le cause d'allarme (presenza persone estranee nel fabbricato, inizio incendio, etc.), esegue l'intervento di tacitazione dell'allarme e interviene direttamente, ove possibile, per eliminare il rischio del verificarsi di successivi falsi allarmi; provvede, infine, anche al riarmo dello stesso impianto.

Ciascun intervento dovrà essere oggetto di apposito rapporto scritto, da trasmettere alla Procura della Repubblica con la massima tempestività e comunque al massimo entro la giornata successiva, fatta salva l'immediata segnalazione telefonica di eventi di particolare gravità. Dovrà inoltre essere aggiornato il "Registro giornaliero delle attività".

La remunerazione degli interventi effettuati a seguito di allarmi segnalati dai sistemi antintrusione e/o antincendio è inclusa nel prezzo corrisposto per il servizio di telesorveglianza ed è comprensiva dei costi di gestione di tutti gli allarmi segnalati nel periodo di durata del contratto, ivi compresi i c.d. "falsi allarmi".

Il servizio di pronto intervento 24 ore su 24 comprende:

- Recepimento tramite "numero telefonico dedicato all'emergenza" messo a disposizione da parte della ditta aggiudicataria di eventuali segnalazioni di pericolo (es. incendio) o richieste di soccorso (es. malori, infortuni) da parte del personale dei vari Uffici Giudiziari e relativa gestione secondo i piani di emergenza ed evacuazione dei vari Uffici Giudiziari;
- svolgimento, in caso di necessità, di compiti di addetti antincendio, primo soccorso ed evacuazione.

La Ditta dovrà garantire la tenuta di un aggiornato "Registro giornaliero delle attività", elettronico o cartaceo, utilizzato per l'annotazione dell'esito delle attività espletate (es. orario di preso servizio, nominativo GPG, orario di fine servizio, annotazione di eventi giornalieri specifici ed esito degli stessi, interventi in caso d'allarme, ecc.).

Si intendono, infine, richiamate le disposizioni di cui al successivo art 15 – ONERI A CARICO DELL' APPALTATORE E REQUISITI DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO.

Art. 4 – DURATA DELL'APPALTO

La durata del contratto, già prevista in ventiquattro mesi, sarà riparametrata in considerazione del termine iniziale, decorrente dalla data della stipula, **fermo restando il 31/12/2023 quale termine finale, come da determina ministeriale di autorizzazione alla spesa.**

La stazione appaltante si riserva la facoltà di prosecuzione del servizio fino ad un massimo di ulteriori tre mesi, quale tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo appaltatore (cd. proroga tecnica ex art. 106, comma 11). In tal caso, il Contraente sarà tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per gli Uffici Giudiziari.

L'esecuzione del servizio avrà inizio su disposizione della stazione appaltante ovvero, sussistendone i presupposti di legge, nelle more della stipulazione stessa previa in ogni caso la positiva verifica circa il possesso della capacità a contrattare dell'impresa affidataria e la costituzione della cauzione di cui all'art. 11.

Art. 5 – IMPORTO DELL'APPALTO

1. L'importo complessivo a base d'asta è stabilito in €. **622.000,00**, oltre IVA. Gli oneri per la sicurezza per rischi da interferenza, **non soggetti a ribasso**, sono stati stimati in €. 2.000,00 (DUVRI REV.00- ottobre 2021).
2. L'importo effettivo sarà quello risultante dall'offerta economica dell'aggiudicatario formulata come previsto all'art. 7.
3. Il prezzo offerto dovrà essere comprensivo di tutti gli oneri relativi ai mezzi, ai materiali, al personale impiegato nel servizio e alla sua formazione e di ogni altro onere dovuto all'impresa sulla base delle norme in vigore in connessione con l'esecuzione del contratto.
4. L'importo effettivo dell'appalto potrà variare in aumento o in diminuzione rispetto a quello di aggiudicazione nelle ipotesi, nei limiti e con le modalità previsti dalla normativa e del successivo art. 21.
5. **L'importo effettivo sarà riparametrato in considerazione della minore durata dell'appalto, il cui termine finale resta fissato nel 31/12/2023, come da determinazione ministeriale.**

Calcolo della base d'asta

A	Descrizione costi	Importo in euro
A1	Costo del personale - guardie particolari giurate (€/h. 18,63 x 26.646 ore totali in 24 mesi dal 1/01/2022 al 31/12/2023)	496.414,98
A2	Costo forfettario del servizio di televigilanza e custodia chiavi - telesorveglianza e pronto intervento	1.360,00
A3	Costo del servizio ispettivo notturno	14.271,50
A4	Costi generali (8,57% su A1 +A2+A3)	43.892,28
B	Totale parziale (A1 + A2 + A3 + A4)	555.938,76
C	Utile (11,52 % su B)	64.061,24
D	Totale parziale (B + C) - Importo soggetto a ribasso con valutazione dell'eventuale offerta anormalmente bassa (art. 97 D. Lgs. 50/2016)	620.000,00

E	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso (DUVRI REV.00 ottobre 2021)	2.000,00
F	Importo a base d'asta (D + E)	622.000,00
G	Iva 22%	136.840,00
H	Totale generale (F+ G) con Iva	758.840,00

Si precisa che, considerata la specificità del servizio reso, gli oneri relativi alla sicurezza derivanti da rischi interferenziali sono stati valutati per un importo pari ad € 2.000,00 (euro duemila/00).

Ai sensi dell'art. 35, comma 4, del D.Lgs. 50/2016 il valore stimato dell'appalto ammonta a € 622.000,00, esclusa Iva, quindi al di sotto della soglia comunitaria prevista per la tipologia del servizio (€ 750.000,00 ex art. 35 c. 1 lett. d D.Lgs. 50/16)

Il costo del personale di cui ai punti A1 e A3 è stato stimato sulla base del monte ore totale previsto e del costo medio orario del lavoro per il personale dipendente da istituti ed imprese di vigilanza privata, come determinato con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 21.3.2016, n. 99004 (con riferimento al IV livello servizio tecnico-operativo diurno / marzo 2016: €/h. 18,63 + Iva per il servizio di presidio fisso e di € 19,55 per il servizio notturno).

Il costo forfettario per i servizi di televigilanza, custodia chiavi e telesorveglianza e pronto intervento è stato stimato sulla base di un canone mensile riferito agli Uffici Giudiziari fruitori del servizio di collegamento con la "centrale operativa" (€ 40,00/mese + IVA) e di un diritto di chiamata spettante per ciascun intervento (€ 40,00+Iva) moltiplicato per il numero stimato di interventi da effettuare in 24 mesi (ipotizzato in n. 10).

I prezzi che risulteranno dall'aggiudicazione della procedura resteranno fissi e invariabili per tutta la durata del servizio.

Capo II – MODALITA' DI AFFIDAMENTO

Art. 6 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

1. Possono partecipare alla gara d'appalto per l'affidamento dei servizi di cui all'art. 3, imprese, singole o temporaneamente raggruppate, operanti nel Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (Me.PA) ed iscritte alla C.C.I.A.A. per attività inerenti l'oggetto dell'appalto, purché in regola con il versamento del contributo di cui alla Delibera ANAC 1300 del 20/12/2017 ed in possesso:
 - della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione;
 - della licenza di cui all'art. 134 TULPS che consenta di operare sul territorio della provincia di Oristano.
 - di tutte le licenze ed autorizzazioni richieste dalle leggi, dai regolamenti e dalle normative vigenti per lo svolgimento della propria attività.
L'Istituto di Vigilanza Privata deve essere in possesso, entro la data di scadenza per la presentazione dell'offerta, della certificazione di qualità ISO 10891/2000 richiesta dalla normativa di settore per il conseguimento e il mantenimento della licenza ex art. 134 T.U.L.P.S.,. La predetta certificazione deve essere in possesso dell'I.V.G. non oltre sei mesi dal rilascio dell'autorizzazione prefettizia di cui al citato art. 134.
 - di adeguata capacità economica e finanziaria.
Si considerano in possesso di adeguata capacità economica e finanziaria le imprese che:
 - a) abbiano realizzato un fatturato globale d'impresa nel triennio 2018- 2019- 2020 pari o

superiore a due volte l'importo a base d'asta del servizio come stimato al precedente art. 5 comma 1;

- b) abbiano effettuato nel triennio 2018 – 2019 - 2020 servizi identici a quelli oggetto dell'appalto (attività di piantonamento fisso – vigilanza ispettiva – televigilanza – telesorveglianza e intervento in caso di allarme) per un importo complessivo medio annuo non inferiore ad un terzo dell'importo a base d'asta del presente appalto;
- c) producano in sede di gara idonee dichiarazioni bancarie attestanti la solvibilità e la solidità economico-finanziaria dell'istituto;
- d) siano in possesso della certificazione ISO 9001/2008.

Il possesso del requisito dovrà essere provato mediante produzione di tutta la documentazione di cui ai punti a), b), c), d).

In caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti i requisiti di cui ai punti a) e b) del comma precedente devono essere posseduti dall'impresa capogruppo nella misura minima del 60% e la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle mandanti nella misura minima del 20% ciascuna di quanto richiesto all'intero raggruppamento, mentre per i requisiti di cui ai punti c) e d) è necessario il possesso in capo a tutti i concorrenti raggruppati.

2. **SOPRALLUOGO.** Ai fini della partecipazione alla gara la ditta dovrà inoltre aver preso visione dei locali del Palazzo di giustizia di Oristano e delle sue pertinenze.

Il sopralluogo è obbligatorio, a pena di esclusione dalla gara. La certificazione del sopralluogo dovrà essere allegata alla domanda di partecipazione.

La richiesta di sopralluogo deve essere inoltrata, all'attenzione del RUP, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: prot.procura.oristano@giustiziacert.it e deve riportare nell'oggetto la dicitura: "Gara vigilanza – Richiesta sopralluogo".

La richiesta dovrà indicare i seguenti dati dell'operatore economico:

- nominativo del concorrente;
- recapito telefonico;
- indirizzo e-mail;
- nominativo e qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo;
- eventuale delega.

La suddetta richiesta dovrà essere inviata **entro le ore 12.00 del giorno 24 gennaio 2022.**

Data e ora del sopralluogo sono comunicati ai concorrenti con almeno tre giorni di anticipo.

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto appositamente delegato. Il delegato dovrà essere munito del proprio documento di identità e di copia del documento di identità del delegante.

Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti.

Il RUP, o soggetto da questi incaricato, rilascia attestazione di avvenuto sopralluogo.

Si precisa che saranno ritenuti validi i verbali di sopralluogo eventualmente redatti nell'ambito della RdO n. 2915408, revocata con provvedimento del 5/1/2022 prot. 29/2022.U.

3. La ditta dovrà altresì prestare, con le modalità previste nel Codice dei contratti pubblici, garanzia provvisoria pari al 2% del corrispettivo complessivo stimato netto dell'appalto ai sensi dell'art. 93 del dlgs 50/2016. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per volontà dell'aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. La garanzia sarà restituita ai non aggiudicatari entro trenta giorni dall'aggiudicazione.

Art. 7 – MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto sarà affidato mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. 50/2016 e aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. La valutazione sarà effettuata dalla **Commissione Giudicatrice**, nominata dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

La scelta verrà individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 2 e 10 bis del D.Lgs. 50 /2016 e delle Linee Guida ANAC n. 2/2016, secondo la seguente ripartizione dei punteggi:

Elementi di valutazione	Punteggio massimo
Offerta tecnica	70
Offerta economica	30
TOTALE	100

Il punteggio totale (PTOT) attribuito a ciascuna offerta è uguale a PT+PE dove: PT = somma dei punti attribuiti all'offerta tecnica; PE = somma dei punti attribuiti all'offerta economica.

Il punteggio dell'offerta tecnica viene attribuito dalla Commissione Giudicatrice, appositamente nominata dalla Stazione appaltante ai sensi dell'art. 216, co. 12, D. Lgs. 50/2016 e del comunicato ANAC del 22 marzo 2017, sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella, con la relativa ripartizione dei punteggi.

-Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i “Punteggi discrezionali” , vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla Commissione Giudicatrice.

-Nella colonna identificata con la lettera Q vengono indicati i “Punteggi quantitativi” , vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una scala numerica.

-Nella colonna identificata con la lettera T vengono indicati i “Punteggi tabellari” , vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificatamente richiesto.

N°	Criteri di aggiudicazione	Modalità di attribuzione del punteggio	Punti D max	Punti Q max	Punti T max
1	Struttura organizzativa che si intende impiegare per un servizio efficiente ed efficace	Il punteggio verrà attribuito valutando la struttura organizzativa proposta in termini di risorse impiegate nell'esecuzione del servizio (ruolo e funzioni, automezzi, ulteriore dotazione/equipaggiamento delle G.P.G. rispetto a quanto previsto nel capitolato, come ad esempio la dotazione di metal detector palmari etc.), modalità di coordinamento tra il concorrente, il personale addetto e l'Amministrazione contraente; dotazione vestiario e cicli di ricambio e	8		

		adozione di un regolamento interno per lo svolgimento del servizio.							
2	Esperienza nel ruolo del personale impiegato nel servizio	<p>Il punteggio verrà attribuito valutando le esperienze (in ambito pubblico e/o privato) maturate dal personale impiegato nel servizio. L'esperienza dovrà essere dimostrata attraverso la compilazione di una tabella riportante il numero di G.P.G. e gli anni di anzianità di servizio, come di seguito riportato. Il concorrente potrà altresì riportare ulteriori informazioni fuori tabella.</p> <table><tr><td>n. G.P.G</td><td>n. anni di esperienza</td><td>Livello contrattuale</td><td>Eventuali informazioni aggiuntive</td></tr></table>	n. G.P.G	n. anni di esperienza	Livello contrattuale	Eventuali informazioni aggiuntive	8		
n. G.P.G	n. anni di esperienza	Livello contrattuale	Eventuali informazioni aggiuntive						
3	Formazione base posseduta dal personale impiegato nell'appalto	<p>Il punteggio verrà attribuito valutando la formazione di base richiesta, in termini di numero e tipologia di corsi di formazione, in particolare, il possesso di attestati di formazione del personale nell'ultimo triennio, in materia di vigilanza armata, sicurezza e pronto soccorso, antincendio:</p> <p>-se metà dei dipendenti ha svolto almeno due corsi di formazione, 3 punti;</p> <p>-se metà dei dipendenti ha svolto almeno tre corsi di formazione, 4 punti;</p> <p>-se tutti i dipendenti hanno svolto almeno due corsi di formazione, 8 punti;</p> <p>- al di sotto della previsione minima, 0 punti.</p>		8					
4	Caratteristiche/profilo del Gestore del servizio	Saranno valutate la formazione, l'esperienza e le competenze del Referente dell'appalto (Gestore del servizio), i compiti allo stesso attribuiti e le modalità di coordinamento con il personale addetto al servizio ed il referente dell'Amministrazione contraente, ai fini dell'esecuzione ottimale del servizio.	5						
5	Verifica dello stato di decoro e dei comportamenti tenuti dal personale addetto al servizio	Il punteggio verrà attribuito valutando i metodi e le frequenze con cui verranno effettuati i controlli volti a verificare lo stato di decoro e il comportamento degli addetti al servizio e le modalità di rendicontazione al Committente.	5						
6	Collegamento continuativo con la Centrale Operativa	Disponibilità a mettere a disposizione un numero telefonico operativo, attivo 24 ore su 24, per eventuali chiamate di			8				

		emergenza, al fine di un pronto intervento in caso di allarme, nel caso si verificano situazioni particolari (ad es. installazione di ponteggi allarmati, per lavori nella sede giudiziaria) Nessuna disponibilità= zero punti.			
7	Sistema di gestione delle emergenze	Il punteggio verrà attribuito valutando il Piano, predisposto dall'Offerente, per la gestione delle emergenze e di eventi critici, le modalità e i tempi di intervento e di sostituzione/messa a disposizione di ulteriori risorse (automezzi e personale), gli strumenti messi a disposizione dal concorrente per garantire una reperibilità (call center, centrale operativa, coordinamento tra soggetti interessati, etc.). Saranno valutate altresì le misure adottate per prevenire eventuali situazioni critiche e il Piano per assicurare il servizio essenziale in caso di sciopero.	5		
8	Sistema informativo. Monitoraggio e reportistica sui servizi erogati.	Il punteggio verrà attribuito valutando la capacità del sistema informativo offerto di migliorare, razionalizzare ed integrare la comunicazione tra Amministrazione Contraente, Fornitore e personale addetto, al fine di garantire un servizio efficiente. -redazione reportistica cartacea punti 2, reportistica informatica punti 5; -invio reportistica con cadenza almeno mensile punti 5, ogni due mesi punti 2, con cadenze più ampie punti 0; -possibilità di consultazione diretta, via web, della reportistica: se SI punti 3, se NO punti 0; - verifica armi di dotazione alla GPG ogni 2 mesi punti 2, ad intervalli più lunghi punti 0.		15	
9	Offerte di servizi di vigilanza innovativi	Il punteggio verrà attribuito valutando l'offerta dei servizi di vigilanza innovativi, ad esempio con riferimento a procedure di lavoro, strumentazione in dotazione, tecnologie, sistemi informatici per comunicazioni, collegamento tra centrale operativa ed i dipendenti.	5		
10	Certificazione SA 8000	Il punteggio verrà attribuito al concorrente che in possesso di certificazione SA 8000 come di seguito			3

		riportato: • Possesso di certificazione SA 8000: 3 punti • Mancato possesso di certificazione SA 8000: 0 punti			
		Totale	36	23	11

Ai sensi dell'art. 95, comma 8, del Codice degli Appalti, è prevista una soglia minima di sbarramento pari a 35 punti per il punteggio tecnico complessivo. Il concorrente sarà escluso dalla gara e non sarà ammesso alla fase di apertura dell'offerta economica, nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla predetta soglia.

A) METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

Con riferimento agli elementi qualitativi, ai quali viene attribuito un punteggio discrezionale (-D), ciascun Commissario valuterà ogni proposta tecnica assegnando, per ciascun criterio qualitativo/discrezionale inserito nella tabella che precede, un valore-espressione del suo giudizio, come da prospetto che segue, compreso tra 0,00 e 1,00, in funzione della rispondenza, ricchezza, pertinenza e chiarezza documentale della soluzione proposta:

- Eccellente 1,00
- Ottimo 0,90
- Buono 0,80
- Discreto 0,60
- Mediocre 0,40
- Scarso 0,20
- Inadeguato 0,10
- Non valutabile, in quanto non corrisponde alla richiesta 0,00

Successivamente si procederà a determinare la media aritmetica, con due decimali, delle valutazioni dei commissari, per ciascuno dei criteri inseriti nella tabella.

I coefficienti ottenuti saranno moltiplicati per il punteggio massimo previsto per ciascuno dei parametri di cui ai singoli punti del prospetto ed in tal modo, sarà assegnato a ciascun criterio un punteggio, espressione delle valutazioni della Commissione.

Assegnati poi i punteggi quantitativi (Q) e tabellari (T), il punteggio complessivo di ciascuna offerta tecnica sarà dato dalla somma dei punteggi ottenuti per ciascun criterio.

B) MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA

Ad ogni offerta economica, la Commissione attribuirà un punteggio compreso tra 0 e 30.

Non saranno presi in considerazione decimali oltre la seconda cifra.

Sarà attribuito il punteggio massimo (30 punti) all'offerta (espressa in cifre e in lettere – in caso di incongruenza farà fede quello in lettere), con il prezzo più basso, al netto di IVA, che il concorrente offre per l'esecuzione del servizio sulla cifra posta a base d'asta di € **€ 620.000,00** (IVA esclusa).

Alle altre offerte sarà attribuito un punteggio ridotto in funzione di uno specifico fattore, calcolato secondo la seguente formula:

$P = 30XP_m/P_o$ dove:

P = punteggio da attribuire ad una determinata offerta; **P_m** = prezzo minimo tra quelli offerti; **P_o** = prezzo offerto.

In caso di parità del punteggio complessivo, verrà preferita l'offerta che avrà ottenuto il miglior punteggio per la parte tecnica.

In caso di parità dei punteggi assegnati, sia all'offerta tecnica che all'offerta economica, si procederà mediante il sorteggio. L'aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta valida.

Art. 8 – CONTENUTO DELL'OFFERTA

1. Al fine di partecipare alla gara, la ditta dovrà rimettere:

- **Documentazione attestante il possesso dei requisiti** di ammissione alla gara di cui al precedente art. 6, da redigere secondo le modalità previste dal D. Lgs. 50/2016, dalle indicazioni ANAC o da eventuali disposizioni del capitolato.

I requisiti di ordine generale dovranno essere dichiarati mediante lo schema di DGUE allegato.

L'impresa dovrà produrre la licenza prefettizia, rilasciata ex art. 134 T.U.L.P.S., ad operare nella provincia di Oristano e la certificazione UNI 10891/2000.

L'impresa dovrà essere registrata al sistema AVCPass e dovrà produrre il PASSOE di cui alla delibera ANAC n. 157/2016, stampato e sottoscritto in seguito all'attivazione della procedura di registrazione, secondo le istruzioni contenute nel sito ANAC.

L'impresa dovrà produrre la ricevuta di versamento del contributo stabilito dall'ANAC in attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, Legge 266/2005, nella misura di € 70,00 (euro settanta/00).

Al fine della presentazione dell'offerta l'Istituto di Vigilanza **dovrà prendere visione dei locali** in cui deve effettuarsi il servizio, onde poter venire a conoscenza delle caratteristiche degli immobili e di tutte le circostanze che possano influire sullo svolgimento del servizio. L'avvenuta effettuazione del sopralluogo dovrà essere attestata dal RUP, o da altro dipendente da questi incaricato, che rilascerà apposita dichiarazione da inserire nella busta amministrativa.

L'impresa dovrà allegare, inoltre:

- Documentazione attestante la prestazione della garanzia provvisoria;
- Documentazione attestante i requisiti di capacità economico-finanziaria.
- **Offerta tecnica:** l'offerta tecnica sarà redatta con esclusivo riferimento ai criteri di valutazione indicati nell'art. 7 e dovrà essere priva di qualsiasi indicazione diretta o indiretta di carattere economico. In relazione ai punti nn. 2 – 3 – 4 – 10 della tabella, l'offerta dovrà essere corredata da idonea documentazione (*curricula*, attestati di formazione, certificazioni).
- **Offerta economica:** l'offerta economica dovrà contenere l'indicazione del ribasso percentuale sull'importo posto a base di gara (**€. 620.000,00**) ed il conseguente importo complessivo offerto,

espresso sia in cifre che in lettere, inteso come unico prezzo da applicare all'intero appalto per tutto il periodo di durata.

Ai fini della verifica dell'eventuale anomalia e dell'applicazione di quanto disposto all'art. 20, ciascun concorrente dovrà altresì indicare in sede di offerta:

- la composizione del prezzo complessivo offerto, con riferimento specifico al costo complessivo del personale impiegato nel servizio (calcolato sulla base dei livelli di inquadramento dello stesso e del CCNL applicato), ai costi generali, all'utile d'impresa, ai costi della sicurezza aziendale e a quant'altro compone il suddetto prezzo;
- il prezzo orario riferito al piantonamento fisso, il prezzo unitario riferito al servizio di vigilanza ispettiva, nonché la rispettiva composizione, con particolare riferimento, tra l'altro, al costo del personale che verrà impiegato nell'appalto, calcolato sulla base dei minimi salariali per livelli di inquadramento definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più significative sul piano nazionale. Dovrà essere altresì specificato il prezzo forfettario relativo ai servizi di televigilanza e telesorveglianza e pronto intervento.

Nella formulazione dell'offerta, sia con riferimento all'importo complessivo che al prezzo orario proposti, il concorrente dovrà tenere conto della complessiva congruità economica, dell'inderogabilità delle norme a tutela della sicurezza dei lavoratori, previdenziali e assicurative, nonché dell'obbligo di rispettare i minimi salariali previsti dai contratti collettivi di lavoro e conglobare negli importi offerti l'utile e i costi d'impresa.

Per quanto concerne la disciplina generale del prezzo da applicare si richiamano le indicazioni fissate dalla circolare del Ministero dell'Interno del 29 febbraio 2008 n. 557/PAS/2731/10089.D. punto (8).

Qualora l'offerta risultata aggiudicataria ed eventualmente altre offerte presentino manifestamente un carattere anormalmente basso, l'Amministrazione applicherà il procedimento di verifica previsto dall'art. 97 del D.Lgs. 50/2016 e successive modifiche.

Nel caso di offerta presentata da imprese temporaneamente associate (R.T.I.) essa dovrà, pena l'esclusione dalla gara, indicare le parti del servizio che saranno svolte dalle singole imprese e contenere l'impegno, in ipotesi di raggruppamenti temporanei da costituire, a conferire, in caso di aggiudicazione, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse qualificata come capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti.

Capo II – CONTRATTO D'APPALTO

Art. 9 – STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

1. Il contratto si intende concluso, secondo le regole del mercato elettronico P.A., nel momento dell'invio dell'atto di stipula da parte della stazione appaltante.
2. Prima dell'avvio del servizio, un rappresentante dell'impresa è tenuto a presentarsi al competente ufficio dell'Amministrazione nel giorno stabilito e preventivamente comunicato alla medesima, provando la propria legittimazione ed identità.

3. Ove il rappresentante dell'impresa non si presenti nel giorno concordato senza fornire valida giustificazione, verrà fissato e comunicato con lettera raccomandata il nuovo giorno e l'ora per la sottoscrizione del verbale di inizio servizio; ove anche in quest'ultimo caso il rappresentante non si presenti, dovrà comunque recapitare all'ufficio la polizza fidejussoria di cui all'art. 12, regolarizzare il contratto sotto l'aspetto fiscale e dare avvio al servizio.
4. Il contratto è stipulato interamente "a corpo", per cui l'importo contrattuale resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla quantità delle ore effettivamente lavorate dal personale addetto.

Art. 10 – DOCUMENTI FACENTI PARTE DEL CONTRATTO

1. Formano parte integrante del contratto, ancorché non materialmente allegati allo stesso:
 - il presente capitolato;
 - l'offerta economica dell'impresa aggiudicataria;
 - il provvedimento di aggiudicazione;
 - il documento di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI), sottoscritto digitalmente dalle parti contraenti.

Art. 11 – SPESE CONTRATTUALI

1. Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali e consequenziali, che dovranno essere versate nella misura e secondo le modalità stabilite dall'amministrazione e preventivamente comunicate all'aggiudicataria medesima.
2. Nel caso di mancato versamento di tutte o parte delle spese contrattuali, l'Amministrazione trattiene la somma dovuta in sede di primo pagamento utile relativo al contratto, aumentata degli interessi calcolati al tasso legale.

Art. 12 – CAUZIONE DEFINITIVA

1. A garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali assunte, nonché del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, la Ditta aggiudicataria del servizio è tenuta a costituire, prima della stipula del contratto, la garanzia fidejussoria prevista dall'art. 103 del D.Lgs. 50/2016. La cauzione definitiva deve essere presentata nei termini e con le modalità stabilite dall'Amministrazione e preventivamente comunicate alla Ditta affidataria.
2. Nel caso in cui l'aggiudicatario non ottemperi a quanto previsto al comma 1, l'Amministrazione ne dichiara la decadenza dall'aggiudicazione.
3. La garanzia fideiussoria è mantenuta, nell'ammontare stabilito, per tutta la durata del contratto. Essa pertanto va reintegrata mano a mano che su di essa l'Amministrazione operi prelevamenti per fatti connessi con l'esecuzione del contratto. Ove ciò non avvenga entro il termine di quindici giorni dalla lettera di comunicazione inviata al riguardo dall'Amministrazione, quest'ultima ha la facoltà di risolvere il contratto, con le conseguenze previste, per i casi di risoluzione, dal presente Capitolato.
4. Un eventuale esonero della cauzione è subordinato al solo miglioramento del prezzo

aggiudicante (sconto dell'1 %).

Art. 13 – CONTRATTI AGGIUNTIVI

1. Se nel corso di esecuzione della convenzione è richiesta all'aggiudicatario l'esecuzione di ulteriori servizi o l'ampliamento di quelli in essere, si procede alla sottoscrizione di apposito contratto aggiuntivo, nei limiti previsti dall'art. 106 del Codice dei contratti pubblici e del successivo articolo 21.
2. Sul valore del contratto aggiuntivo non è richiesta l'integrazione della cauzione definitiva, ma sono dovute le spese contrattuali, secondo quanto previsto dall' art. 11 del presente capitolato.

Capo III – ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Art. 14 – INIZIO DELL'ESECUZIONE

1. L'esecuzione del contratto ha inizio dalla data del relativo ordine, impartito dalla stazione appaltante dopo la stipulazione del contratto.
2. Su disposizione della stazione appaltante, l'avvio all'esecuzione del contratto potrà aver luogo anche nelle more della stipulazione, previi in ogni caso gli accertamenti previsti dalla legge e la costituzione della cauzione di cui all'art 12.
3. Della consegna del servizio sarà redatto apposito verbale, sottoscritto dal Direttore dell'esecuzione e dal legale rappresentante dell'impresa o da un suo procuratore.

Art. 15 – ONERI A CARICO DELL' APPALTATORE E REQUISITI DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO

1. Il personale impiegato per l'esecuzione del servizio, oltre ad essere di gradimento dell'Amministrazione, dovrà essere idoneo a tutte le esigenze del servizio per il quale é destinato. Nel servizio deve essere impegnato un nucleo di persone il più possibile costante ed omogeneo. L'Istituto di vigilanza, per l'adempimento del servizio utilizzerà personale regolarmente assunto alle proprie dipendenze ed in possesso delle prescritte autorizzazioni, di assoluta fiducia e provata riservatezza, e qualificazione.
2. L'Amministrazione può chiedere la sostituzione delle persone non gradite. Nel caso di esercizio di tale facoltà, l'istituto dovrà provvedere alla sostituzione delle persone non gradite entro e non oltre due giorni dal ricevimento della comunicazione.
3. L'Amministrazione potrà chiedere, a suo insindacabile giudizio, l'allontanamento dal servizio degli addetti che, nell'espletamento del medesimo, manifestino imprudenze, imperizie ovvero comportamenti non consoni ad un adeguato approccio interpersonale con gli interlocutori interni ed esterni del Palazzo di Giustizia.
4. Gli addetti sono tenuti all'osservanza del segreto d'ufficio su fatti, circostanze ed informazioni di cui vengano a conoscenza nell'espletamento dei propri compiti. L'istituto assicura la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti dei quali i suoi dipendenti possono venire a conoscenza durante l'esecuzione del servizio ed inoltre è obbligato a rispettare le

norme del D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), regolamento UE GDPR e successive modifiche, dei regolamenti attuativi, delle integrazioni e determinazioni del Garante per la protezione dei dati personali che sono previste dal Codice. L'istituto si impegna altresì a rispettare rigorosamente le disposizioni adottate dagli Uffici giudiziari in applicazione della medesima normativa. Il legale rappresentante dell'istituto, o suo delegato, è individuato quale responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003; i dipendenti addetti ai servizi di cui al presente appalto sono individuati quali incaricati del trattamento dei dati personali.

5. Il personale addetto dovrà, altresì, possedere i requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di prevenzione e lotta antincendio e gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro per attività a rischio medio di incendio con attestato di idoneità tecnica di cui all'art. 3 della L. 28.11.1996 n. 609.
6. L'istituto comunicherà mensilmente per iscritto i nominativi delle persone impiegate ed il numero di ore giornaliere che ciascuno deve espletare nel servizio oggetto dell'appalto stesso. Uguale comunicazione sarà effettuata nel caso di variazioni del personale impiegato ed entro dieci giorni da ciascuna variazione. La ditta dovrà altresì comunicare il personale addetto, gli orari che verranno preventivamente concordati e le specifiche modalità organizzative del servizio esterno di cui all'art. 3, nonché le eventuali variazioni del medesimo.
7. Le presenze giornaliere delle unità lavorative che svolgono attività di piantonamento fisso saranno comprovate mediante firma, apposta su di un apposito registro predisposto dall'Amministrazione, nel quale dovranno risultare: cognome e nome degli addetti, data, ora di ingresso e ora di uscita e la relativa firma di ciascuno di essi.
8. L'istituto dovrà avere, fin dal momento dell'attivazione dell'appalto, un coordinatore del servizio ed una sede operativa nel territorio comunale. La sede operativa e il coordinatore dovranno essere muniti di recapito telefonico e indirizzo di posta elettronica da comunicare al direttore dell'esecuzione prima della data di inizio del servizio.
9. L'istituto, prima dell'inizio dell'espletamento del servizio, dovrà comunicare al direttore dell'esecuzione, oltre a quanto previsto ai commi 6 e 8:
 - gli elenchi dei nominativi delle unità di personale che saranno addetti al servizio con l'indicazione, per ognuno, della qualifica e dell'inquadramento nei livelli del CCNL di categoria, nonché il nominativo delle persone impiegate per eventuali sostituzioni; Il mancato invio dell'elenco nei termini comporterà l'applicazione di una penale di € 500,00 e, nell'ipotesi in cui l'inadempienza persista, potrà essere motivo di risoluzione del contratto;
 - il nominativo a cui fare riferimento per ogni comunicazione;
 - il piano di formazione del personale indicante:
 - 1) i metodi di formazione ed addestramento
 - 2) le ore annue previste per singolo addetto.
10. L'Istituto di Vigilanza dovrà inoltre:
 - provvedere, anche in corso di appalto, alla immediata sostituzione di quei lavoratori che l'Amministrazione a suo insindacabile giudizio ritenesse non di suo gradimento;
 - in caso di necessità di sostituzione del personale, comunicare tempestivamente i nominativi del sostituto.
11. Al fine di evitare disguidi e incertezze sulla continuità del servizio, l'Istituto dovrà mantenere il più possibile un gruppo stabile di lavoro.

12. L'Istituto di Vigilanza è tenuto a comunicare per iscritto al competente ufficio e agli uffici giudiziari ogni potenziale interruzione del servizio che possa essere causata da scioperi del personale, con preavviso di almeno cinque giorni rispetto a quello in cui è previsto lo sciopero. L'istituto è obbligato al rispetto della Legge 146/1990 ("Diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali") dovendo assicurare, in ogni caso, la continuità del servizio ove esso assuma le caratteristiche di servizio essenziale. Il valore delle prestazioni contrattuali non rese dall'Istituto, in tutto o in parte, a causa dello sciopero del personale impiegato nel servizio viene detratto, sulla base dei prezzi unitari indicati in sede di gara, dal corrispettivo dovuto nel mese successivo allo sciopero.
13. Nel caso in cui l'Istituto sospenda arbitrariamente il servizio, l'Amministrazione avrà piena facoltà, nei giorni di sospensione, di far eseguire il servizio in modo che riterrà più opportuno addebitando allo stesso la spesa relativa, salva ogni altra ragione od azione.

Art. 16 – CLAUSOLA SOCIALE

Il presente appalto è sottoposto all'osservanza delle norme in materia di cessazione e cambio di appalto previste dalla contrattazione collettiva vigente relativamente all'obbligo di assorbimento del personale addetto.

A tal fine l'aggiudicatario si obbliga all'osservanza di tutte le leggi e delle norme previste dalla contrattazione collettiva di settore in tema di mantenimento dell'occupazione dei lavoratori appartenenti all'impresa cessante. Al suddetto personale dovranno essere garantite le medesime condizioni economiche e contrattuali in atto al momento del subentro, compresi gli scatti d'anzianità già maturati.

Si indicano, di seguito, le informazioni relative al personale che attualmente svolge il servizio, così come comunicate dall'attuale appaltatore:

Numero operatori negli attuali contratti	6
CCNL di riferimento	CCNL dipendenti da istituti e imprese di vigilanza privata e servizi fiduciari
DIPENDENTE N. 1	
Livello di inquadramento contrattuale	4
scatti di anzianità	2
Retribuzione lorda mensile	1.393,51 €
DIPENDENTE N. 2	
Livello di inquadramento contrattuale	4
scatti di anzianità	6
Retribuzione lorda mensile	1.527,90 €
DIPENDENTE N. 3	
Livello di inquadramento contrattuale	5
scatti di anzianità	0
Retribuzione lorda mensile	1.214,73 €
DIPENDENTE N. 4	

Livello di inquadramento contrattuale	4
scatti di anzianità	1
Retribuzione lorda mensile	1.300,01 €
DIPENDENTE N. 5	
Livello di inquadramento contrattuale	4
scatti di anzianità	5
Retribuzione lorda mensile	1.384,53 €
DIPENDENTE N. 6	
Livello di inquadramento contrattuale	4
scatti di anzianità	6
Retribuzione lorda mensile	1.405,66 €

Come rilevato dalla Corte costituzionale – pronuncia n. 68 del 3 marzo 2011 – la clausola in questione opera nell'ipotesi di cessazione d'appalto e subentro di nuove imprese appaltatrici e risponde all'esigenza di assicurare la continuità del servizio e dell'occupazione, nel caso di discontinuità dell'affidatario.

In linea generale, si precisa che per costante giurisprudenza (Cons. Stato, sez. III, 10 maggio 2013, n. 2533) detta clausola non deve essere intesa come un obbligo di totale riassorbimento dei lavoratori del pregresso appalto, anche ove la stazione appaltante sia tenuta ad inserirla nella disciplina di gara per disposizione di contrattazione collettiva nazionale, e, pertanto, non sono previsti automatismi assoluti nell'applicazione della clausola in fase esecutiva.

In tale contesto si ritiene che, nei limiti del monte ore previsto per il servizio di presidio fisso tale clausola vada rispettata, utilizzando personale già in servizio, laddove esistente.

Tuttavia l'obbligo di reperimento dei lavoratori dal precedente affidatario può essere consentito soltanto previa valutazione di compatibilità con l'organizzazione di impresa, nel duplice senso che sia il numero dei lavoratori sia la loro qualifica devono essere armonizzabili con l'organizzazione d'impresa della ditta aggiudicataria e con le esigenze tecnico-organizzative previste.

Art. 17 – OSSERVANZA DELLE NORME IN MATERIA DI LAVORO E SICUREZZA

1. L'appaltatore è tenuto, e ne è il solo responsabile, con l'esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione e di indennizzo, all'esatta osservanza di tutte le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori, vigenti al momento della stipulazione del contratto, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dell'appalto e in particolare:
 - a) nell'esecuzione dei servizi che formano oggetto del presente appalto, l'affidatario è obbligato ad applicare integralmente anche dopo la loro scadenza, nei confronti dei dipendenti e dei soci lavoratori, tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per la specifica categoria di dipendenti e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo in cui si esegue l'appalto. I suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni

dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale. Il medesimo appaltatore è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;

- b) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali; risponde altresì in solido con il subappaltatore della effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore;
 - c) è obbligato alla rigorosa osservanza delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute dei lavoratori, all'osservanza delle disposizioni dettate dal D.lgs 81/2008 e successive modificazioni ed in particolare deve essere in possesso dell'idoneità tecnico professionale di cui all'articolo 26, comma 1, lettera a) del decreto legislativo medesimo e dovrà:
 - ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni dotando il personale di indumenti appositi e di mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi;
 - garantire il rispetto dei seguenti adempimenti:
 - nomina, ed eventuale sostituzione, del responsabile del servizio di prevenzione e protezione aziendale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f) del D.Lgs. 81/2008;
 - nomina, ed eventuale sostituzione, del medico competente di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h) del D.Lgs. 81/2008, nei casi previsti dal decreto stesso;
 - redazione del documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera q) del D.Lgs. 81/2008;
 - fornire adeguata e documentata formazione dei propri lavoratori in materia di sicurezza e di salute, ai sensi dell'articolo 37 del D.Lgs. 81/2008.
2. L'aggiudicatario deve certificare, prima dell'inizio dell'appalto e, periodicamente, a richiesta dell'Amministrazione, l'organico addetto all'appalto, distinto per qualifica, corredando la comunicazione degli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate agli enti previdenziali ed assicurativi, deve produrre una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti, e trasmettere copia dei versamenti contributivi, previdenziali e assicurativi. L'Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere in qualsiasi momento allo stesso di esibire la documentazione relativa ai versamenti previdenziali e assicurativi effettuati per i singoli dipendenti.
 3. Ai sensi dell'art. 30, co. 5, L. 50/2016, nel caso di irregolarità contributive risultante dal DURC relativo a personale dipendente impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene, dall'ammontare del corrispettivo dovuto a titolo di controprestazione per il servizio eseguito, l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.
 4. Secondo quanto disposto dall'art. 30, co. 5 *bis*, L. 50/2016, la stazione appaltante opererà una ritenuta dello 0,5% sull'importo netto progressivo del servizio. Le ritenute saranno svincolate

soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

5. Nel caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva dell'affidatario negativo per due volte consecutive, il responsabile del procedimento proporrà la risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 108 del D.lgs 50/2016, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni.
6. Ai sensi dell'articolo 30, co. 6, L. 50/2016, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente impiegato nell'esecuzione del contratto, qualora l'appaltatore, invitato per iscritto a provvedervi entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la stazione appaltante pagherà anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.

Art. 17 – RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE

1. L'aggiudicatario assume ogni responsabilità per casi di infortuni e di danni arrecati, eventualmente, all'Amministrazione e a terzi in dipendenza di manchevolezze o di trascuratezza nell'esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto ed in particolare per l'inosservanza dell'obbligo di adottare tutte le misure e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle persone e alle cose nell'esecuzione dell'appalto, secondo quanto previsto dall'art. 165 del DPR 207/2010, richiamato dall'art. 298 del decreto medesimo.
2. L'istituto dovrà, in relazione a tutte le responsabilità assunte, presentare, prima dell'inizio dell'appalto, polizza assicurativa R.C.T. stipulata con primaria compagnia assicurativa che preveda:
 - l'Istituto quale contraente;
 - l'indicazione esplicita dell'attività assicurata coincidente con l'attività appaltata;
 - la copertura per responsabilità danni;
 - un massimale adeguato al rischio conseguente all'esecuzione dell'appalto.
3. Indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa, l'aggiudicatario dovrà, in ogni caso, provvedere a proprie spese al risarcimento dei danni e alla riparazione e/o sostituzione delle parti o degli oggetti danneggiati determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti atti ad evitare il verificarsi di danni.

Art. 18 – CONTROLLI E VIGILANZA IN CORSO DI ESECUZIONE

1. Durante l'esecuzione del contratto, il RUP si avvale, ai sensi dell'art. 101 d. Lgs. 50/2016 ed ove non ne svolga direttamente il ruolo, del direttore dell'esecuzione. Questi svolge tutti i compiti previsti dal D. Lgs. 50/2016 e dal D.M. Infrastrutture e Trasporti n. 49 del 7 marzo 2018, verificando periodicamente, anche su segnalazione del Presidente del Tribunale in ordine alla sorveglianza di cui all'art. 3, co. 1, lett. A), il regolare andamento del servizio da parte dell'appaltatore.
2. E' in facoltà del direttore dell'esecuzione del contratto eseguire, in qualsiasi momento, controlli

e verifiche al fine di accertare che il servizio oggetto di affidamento avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al presente Capitolato e degli obblighi assunti con il contratto di affidamento.

3. Il direttore dell'esecuzione redige apposito verbale con il quale vengono poste in evidenza le manchevolezze, i difetti e le inadempienze rilevati, nonché le proposte e le indicazioni che ritiene necessarie per gli ulteriori interventi. Del verbale è data comunicazione al RUP, anche al fine dell'applicazione delle penali previste nel contratto ovvero della risoluzione dello stesso nei casi consentiti.
4. Le verifiche e le ispezioni sono effettuate alla presenza di incaricati del soggetto aggiudicatario, che possono essere chiamati a controfirmare i verbali di verifica.
5. Le verifiche ed i controlli effettuati non esimono l'aggiudicatario da responsabilità e da qualsiasi altra conseguenza derivante dalle risultanze della verifica della regolare esecuzione.

Art. 19 – RICHIAMI E DIFFIDE IN CORSO DI ESECUZIONE

1. L'impresa che durante l'esecuzione del servizio dà motivo a più rilievi per negligenze ed inadempienze nell'osservanza delle clausole contrattuali, può essere soggetta a diffida e/o a richiami senza pregiudizio per l'applicazione delle penali.
2. Le diffide di cui al presente articolo sono comminate dal responsabile del procedimento.
3. Per l'ipotesi in cui siano state comminate due o più diffide o richiami, l'Amministrazione si riserva di procedere alla risoluzione del contratto.

Art. 20 – SUBAPPALTO

1. E' fatto divieto all'impresa, pena la risoluzione del contratto e l'incameramento della cauzione definitiva, la cessione del contratto ed il subappalto di tutto il servizio affidato.
2. E' consentito il subappalto, con le modalità e nei limiti fissati dalla legge (art. 105 D.Lgs. 50/2016), previa autorizzazione scritta dell'Amministrazione.
3. In caso di ricorso al subappalto senza l'autorizzazione di cui al comma 2, l'impresa si assume la piena responsabilità delle infrazioni alle disposizioni del presente capitolato e di quant'altro dovesse risultare a carico del subappaltatore occulto; in ogni caso, l'Amministrazione procede alla risoluzione del contratto e all'incameramento della cauzione definitiva.

Art. 21 – AUMENTI E DIMINUZIONI

1. Le varianti in aumento o diminuzione al contratto stipulato sono ammesse esclusivamente qualora ricorrano i presupposti previsti dall'art. 106 D. Lgs. 50/2016, nel rispetto dei limiti e con l'osservanza delle modalità riportati nel medesimo articolo.
2. Non sono considerate varianti ai sensi del precedente comma e l'appaltatore è tenuto in ogni caso ad eseguirle, le variazioni, che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto di contratto e non comportino maggiori oneri per l'appaltatore medesimo, ritenute opportune dall'Amministrazione e disposte con provvedimento della stazione appaltante.

Art. 22 – SOSPENSIONE DEL SERVIZIO E PRESIDIO IN CASO DI SCIOPERO

1. L'appaltatore non potrà interrompere o sospendere l'esecuzione del servizio per decisione

unilaterale. Nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con l'Amministrazione giudiziaria. L'eventuale sospensione del servizio per decisione dell'appaltatore costituisce inadempienza contrattuale e comporta la conseguente risoluzione del contratto per colpa.

2. Il servizio reso agli uffici giudiziari è considerato servizio pubblico essenziale ai sensi della Legge 146/1990 e pertanto l'Aggiudicatario comunicherà l'organizzazione volta ad assicurare il presidio minimo indispensabile, nel rispetto del diritto di sciopero del personale.

Capo IV - PENALITA'

Art. 23 – PENALITA': FATTISPECIE E IMPORTI

3. Fatta salvo il diritto della stazione appaltante al risarcimento dei danni ulteriori, qualora, senza giustificato motivo, si verifichino da parte della ditta aggiudicataria gravi difformità o ritardi nel corretto espletamento del servizio, l'aggiudicatario sarà soggetto ad una penale pari all'uno per mille del valore netto contrattuale per ogni giorno o frazione di giorno in cui il servizio è mancato o è stato svolto in difformità da quanto previsto.
4. Le penali saranno applicate previa contestazione scritta – inviata via pec o tramite raccomandata a/r – della violazione da parte del RUP e qualora non vengano presentate idonee giustificazioni nel termine assegnato, termine che non potrà essere superiore ai cinque giorni.
5. L'applicazione delle penali avverrà mediante ritenuta sugli importi dovuti all'appaltatore o sull'eventuale deposito cauzionale, che – nel caso – dovrà essere riconosciuto entro un termine non superiore ai 15 giorni.
6. In caso di pagamento di penali in misura complessivamente superiore al 10 % del valore del contratto, è in facoltà della stazione appaltante risolvere il contratto medesimo.
7. L'ammontare delle penalità è addebitato, di regola, nel momento in cui viene disposto il pagamento della fattura, e viene introitato, in apposito capitolo, in conto entrante dell'Amministrazione.

Art. 24 – PENALITA' - MODALITA' DI APPLICAZIONE

1. L'ammontare delle penalità è addebitato sul credito dell'istituto dipendente dal contratto cui esse si riferiscono, ovvero, non bastando, sulla cauzione definitiva; in tali casi, l'integrazione dell'importo della cauzione avviene entro il termine previsto dal comma 3 dell'articolo 11.
2. Nel caso gli importi di cui al comma 1 siano insufficienti, l'ammontare della penalità viene addebitato sui crediti dipendenti da altri contratti che l'impresa ha in corso con l'Amministrazione, previo "fermo amministrativo" disposto con provvedimento dell'organo competente.
3. Le penalità sono notificate all'impresa a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, indirizzata all'istituto nel domicilio legale indicato in contratto, restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora ed ogni atto o procedimento giudiziale.
4. L'ammontare delle penalità è addebitato, di regola, nel momento in cui viene disposto il pagamento della fattura, e viene introitato, in apposito capitolo, in conto entrate dell'Amministrazione.

5. Le penalità non possono essere abbandonate, nemmeno parzialmente, a meno che, all'atto della liquidazione della fattura o delle fatture, esse siano riconosciute inapplicabili.
6. Qualora l'importo complessivo delle penali irrogate sia superiore al 10 per cento dell'importo contrattuale è facoltà dell'Amministrazione risolvere il contratto in danno dell'appaltatore.

Capo V – PAGAMENTI ALL'IMPRESA

Art. 25 – CORRISPETTIVO – PAGAMENTI

1. Il pagamento del corrispettivo, come determinato in sede di aggiudicazione e da intendersi comprensivo di ogni onere dovuto all'impresa, avverrà mensilmente entro sessanta giorni (art. 4, co. 4, D. Lgs. 231/2002 -*Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali*) dal ricevimento della fattura elettronica regolare e corredata dal dettaglio dei servizi resi e delle ore di servizio prestate, mediante bonifico bancario sul conto corrente bancario o postale dedicato che sarà comunicato dall'aggiudicatario, come previsto dalla L. 136/2010.
2. Il pagamento dell'importo dovuto, dedotte le eventuali penalità in cui il soggetto aggiudicatario è incorso e la ritenuta di cui all'art. 30, co. 5 *bis*, D L.gs. 50/2016, sarà comunque subordinato alla verifica della regolare esecuzione del contratto da parte della Conferenza permanente presso il Tribunale di Oristano e previo accreditamento delle relative somme al funzionario delegato della Procura Generale della Repubblica di Cagliari..
3. Il pagamento dell'ultimo mese di servizio e delle trattenute di cui all'art. 30, co. 5 *bis*, D L.gs. 50/2016, viene disposto dopo la scadenza del contratto, subordinatamente all'acquisizione del certificato di verifica di conformità di cui all'articolo 27, dal quale risulti che l'esecutore abbia completamente eseguito le prestazioni contrattuali.
4. Ogni pagamento del corrispettivo contrattuale è subordinato all'acquisizione del DURC e di ogni altra documentazione attestante che gli adempimenti connessi con le prestazioni di lavoro dipendente concernenti l'appalto (versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, versamento dei contributi previdenziali e assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie dei dipendenti) sono stati correttamente eseguiti dall'appaltatore.
5. L'appaltatore è tenuto al rispetto di tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n.136/2010 e successive modificazioni, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al contratto. In particolare deve:
 - utilizzare per i pagamenti esclusivamente conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane s.p.a., dedicati alle commesse pubbliche,
 - fornire all'amministrazione aggiudicatrice le coordinate del conto dedicato, nonché le generalità e il codice fiscale dei soggetti delegati ad operare su di esso;
 - comunicare al referente per l'esecuzione del contratto ogni variazione relativa alle notizie di cui sopra entro sette giorni dal verificarsi dell'evento modificativo.

6. Ai sensi dell'art. 3, co. 9 *bis*, L. 13 agosto 2010 n. 136, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale costituisce causa di risoluzione del contratto.

Art. 26 – SOSPENSIONE DEI PAGAMENTI

1. L'Amministrazione, al fine di garantirsi in modo efficace sulla puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere, ferma l'applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti all'istituto cui sono state contestate inadempienze nell'esecuzione del servizio, fino a quando il medesimo non si ponga in regola con gli obblighi contrattuali.
2. La sospensione non può avere durata superiore a tre mesi dal momento della relativa notifica all'istituto a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, indirizzata al domicilio legale indicato in contratto ed è preceduta da "fermo amministrativo" disposto con provvedimento dell'organo competente. Trascorsi i suddetti tre mesi senza che l'impresa si sia posta in regola con gli obblighi contrattuali, l'Amministrazione può procedere alla risoluzione del contratto per inadempimento.

Capo VI – VERIFICA DI CONFORMITA'

Art. 27 – CERTIFICATO DI CONFORMITA'

1. Il servizio è soggetto a verifica di conformità diretta a certificare che le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del contratto e delle leggi di settore, nonché accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano tra loro e con le risultanze di fatto.
2. La verifica è eseguita in corso d'esecuzione dal direttore dell'esecuzione e conclusa nel termine di quindici giorni dall'ultimazione delle prestazioni contrattuali ed è effettuata attraverso gli accertamenti e i riscontri che il soggetto incaricato della verifica ritenga necessari.
3. Le verifiche in corso di esecuzione e la verifica di conformità definitiva devono essere svolte in contraddittorio con l'appaltatore e le operazioni effettuate devono risultare da appositi verbali.
4. Il direttore dell'esecuzione rilascia il certificato di verifica di conformità quando risulti che l'appaltatore abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali.
5. La mancata accettazione delle prestazioni effettuate dall'appaltatore comporta le conseguenze previste al precedente articolo 25.
6. Per quanto non previsto nel presente articolo si rinvia a quanto disposto dall'art. 102 D. Lgs. 50/2016.

Capo VII – CESSIONI – MODIFICHE DELLA RAGIONE SOCIALE

Art. 28 – CESSIONE DEL CONTRATTO

1. La legge vieta la cessione dei contratti sottoscritti con una pubblica amministrazione; tale cessione è pertanto nulla, e non opera nei confronti dell'Amministrazione, la quale ritiene ancora obbligato all'esecuzione l'aggiudicatario, che in caso d'inadempimento incorre nelle sanzioni e nei provvedimenti previsti dal presente capitolato speciale.

Art. 29 – RIFIUTO CESSIONE DEL CREDITO

1. In applicazione dell'art. 106, co. 13, D. Lgs. 18/04/2016 n. 50 e delle disposizioni dettate dal Ministero della Giustizia (circolare n. 54111 del 16/03/2021), **la stazione appaltante rifiuterà ogni atto di cessione del credito.**

Art. 30 – MODIFICHE DELLA RAGIONE SOCIALE

1. Le modifiche e le variazioni della denominazione e della ragione sociale dell'impresa aggiudicataria devono essere prontamente comunicate all'Amministrazione.
2. La comunicazione è corredata da copia dell'atto notarile con il quale la variazione è stata operata; in particolare, dall'atto notarile deve risultare che il nuovo soggetto subentra in tutti gli obblighi assunti dal precedente; in mancanza, il titolare o il legale rappresentante dell'impresa trasmettono apposita dichiarazione contenente quanto richiesto.
3. Fino a quando non si conclude la procedura di cui ai commi 1 e 2, l'Amministrazione continua a riconoscere il soggetto contraente, pertanto eventuali fatture pervenute con la nuova intestazione, nell'attesa, non saranno liquidate.

Capo VIII – RISOLUZIONE E RECESSO - MUTUO CONSENSO

Art. 31 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. Si può procedere alla risoluzione del contratto nei seguenti casi:
 - a) sopravvenuta, assoluta e definitiva impossibilità della prestazione da parte dell'Istituto per causa ad esso non imputabile; l'impresa ha diritto alla restituzione della cauzione definitiva;
 - b) frode, grave negligenza e inadempimento, mancato rispetto degli obblighi e delle condizioni sottoscritte, cessazione di attività; l'Amministrazione incamera la cauzione definitiva, salvo l'ulteriore diritto al risarcimento danni;
 - c) fallimento dell'Istituto, ad eccezione delle ipotesi di associazioni temporanee d'impresa;
 - d) ricorso al subappalto senza l'autorizzazione scritta da parte dell'Amministrazione, la quale incamera la cauzione definitiva;
 - e) mancata reintegrazione della cauzione definitiva a seguito dei prelevamenti operati dall'Amministrazione per fatti connessi con l'esecuzione del contratto, la quale incamera la parte restante della cauzione;
 - f) revoca dell'autorizzazione Prefettizia; l'Amministrazione incamera la cauzione definitiva, salvo l'ulteriore diritto al risarcimento danni;

- g) qualora l'importo complessivo delle penali irrogate sia superiore al 10 per cento dell'importo contrattuale e l'Amministrazione si avvalga della facoltà di cui al precedente art. 22 comma 6; l'Amministrazione incamera la cauzione definitiva;
 - h) negli altri casi di risoluzione facoltativa previsti dal presente capitolato e dalla vigente normativa.
2. Si procederà alla risoluzione del contratto nei casi previsti dall'art. 108, co. 2, D. Lgs. 50/2016 e negli altri casi di risoluzione obbligatoria previsti dal presente capitolato e dalla vigente normativa.

Art. 32 – MODALITÀ DEL PROVVEDIMENTO DI RISOLUZIONE

1. Previa redazione di dettagliata relazione da parte del Capo dell'Ufficio interessato, la risoluzione del contratto viene disposta con atto del competente Ufficio del Ministero della Giustizia, da comunicare via pec o con la lettera raccomandata a/r, alla Ditta aggiudicataria.
2. L'avvio e la conclusione del procedimento di cui al comma 1 sono comunicati all'impresa con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, indirizzata all'impresa nel domicilio legale indicato in contratto, salve le ulteriori disposizioni di cui alla legge 7/8/1990, n. 241.

Art. 33 – EFFETTI DELLA RISOLUZIONE - ESECUZIONE D'UFFICIO

1. Ove si pervenga alla risoluzione del contratto, all'impresa è dovuto, fatti salvi i provvedimenti di cui al comma 5, il pagamento del valore del servizio eseguito fino al momento dell'avvenuta comunicazione della risoluzione, effettuata con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, indirizzata all'impresa nel domicilio legale indicato in contratto.
2. Nei soli casi di risoluzione del contratto di cui al comma 1, lettere c), e), f), g) ed h) dell'articolo 31 l'Amministrazione ha la facoltà di affidare a terzi la parte rimanente del servizio, in danno dell'impresa inadempiente.
3. L'affidamento avviene a procedura negoziata, stante l'esigenza di limitare le conseguenze dei ritardi connessi con la risoluzione del contratto.
4. L'affidamento a terzi viene notificato all'impresa inadempiente nelle forme prescritte dal comma 1 del presente articolo, con indicazione dei nuovi termini di esecuzione, dei servizi affidati e degli importi relativi.
5. All'impresa inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall'Amministrazione rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono prelevate dalla cauzione incamerata e, ove questa non sia sufficiente, da eventuali crediti dell'impresa, previo "fermo amministrativo" del corrispettivo regolarmente dovuto all'impresa, disposto con provvedimento dell'organo competente.
6. Nel caso di minore spesa, nulla compete all'impresa inadempiente.
7. L'esecuzione in danno non esime l'impresa dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

Art. 34 – RECESSO

1. Ai sensi dell'art. 1, co. 13, D.L. 95/2012, l'amministrazione aggiudicatrice ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip s.p.a. ai sensi dell'art. 26, co. 1, della L. 488/1999 successivamente alla stipula siano migliorativi rispetto a quelli del predetto contratto e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'art. 26, co. 3, legge citata.
2. Si applica l'art. 109 D. Lgs. 50/2016.
3. In caso di recesso unilaterale dell'Istituto ai sensi dell'art. 1373 c.c., lo stesso sarà obbligato a risarcire il danno che sarà individuato e quantificato nell'eventuale differenza di prezzo conseguente al nuovo affidamento.

Art. 35 – MUTUO CONSENSO

1. Ai sensi dell'art. 1372 c.c., l'amministrazione aggiudicatrice e l'impresa possono, per mutuo consenso sciogliere il contratto prima dell'avvenuto compimento dello stesso; in tal caso, l'impresa ha diritto alla restituzione della cauzione definitiva.

CAPO IX - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Art. 36 – PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

1. Quando sorgono contestazioni tra l'Amministrazione e l'Istituto, oppure quando questa contesta le prescrizioni datele perché ritenute contrarie ai patti del contratto, il responsabile del procedimento, nel termine di quindici giorni, decide sulle controversie.
2. Le decisioni definitive del responsabile del procedimento sono notificate all'impresa, che provvede per intanto ad eseguirle.

Art. 37 – FORO COMPETENTE - ESCLUSIONE DELL'ARBITRATO

1. Ove l'aggiudicatario ritenga insoddisfacenti le decisioni del responsabile del procedimento, la definizione della controversia è attribuita al Foro di Oristano. E' infatti esclusa la possibilità di deferire le controversie attinenti al presente capitolato speciale d'appalto ad arbitri.

CAPO X – NORME FINALI

Art. 38 – NORME DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato si rinvia a quanto disposto dalle norme vigenti nella materia oggetto d'appalto.